RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Dott. Avv. Paolo-Maria SMIRNE
NOTAIO
Corso Montevecchio n. 48 - 10129 Torino (TO)
Tel 011.4546125 - Fax 011.5630767
e-mail: psmirne@notariato.it

Repertorio n. 11.172 Raccolta n. 8.060

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"ABITA S.R.L." a socio unico

REPUBBLICA ITALIANA

(08-04-2026)

L'anno duemilaventisei, il giorno otto del mese di aprile;
in Torino, nel mio studio in corso Montevecchio n. 48.
Avanti me dott. Paolo-Maria SMIRNE, Notaio residente in Torino, iscritto presso il Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Torino e Pinerolo;

SONO COMPARSI:

- **OLIVETTA Angelo**, nato a Cerrina Monferrato (AL) il 20 novembre 1949 e domiciliato ai soli fini del presente atto nella sede della costituenda società, codice fiscale: LVT NGL 49S20 C531Z, cittadino italiano;

non in proprio, ma nella propria qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della società:

"COMART S.P.A.", con sede legale in Torino, corso Re Umberto n. 8, capitale sociale di Euro 2.000.000 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 04600450011, REA n. TO-645626, società di diritto italiano, costituita in Italia;

- **OLIVETTA Francesca**, nata a Torino il 14 agosto 1989 e domiciliata ai soli fini del presente atto nella sede della costituenda società, codice fiscale: LVT FNC 89M54 L219I, cittadina italiana;
- **OLIVETTA Giacomo Vittorio**, nato a Torino il 26 ottobre 1976 e domiciliato ai soli fini del presente atto nella sede della costituenda società, codice fiscale: LVT GMV 76R26 L219O;

entrambi ai soli fini di rendere la dichiarazione di cui infra.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"ABITA S.R.L." a socio unico

senza vincoli di punteggiatura e/o rappresentazione grafica.

2) La società ha sede in Torino.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese l'attuale indirizzo della società è fissato in corso Re Umberto n. 8.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere in Italia e all'estero filiali, succursali, agenzie o unità locali nonchè trasferire la sede nell'ambito del Comune di Torino, restando invece riservata alla competenza dei soci l'istituzione o soppressione di sedi secondarie ed il trasferimento

REGISTRATO
presso l'Agenzia delle Entrate Torino - DP 1

il 10/04/2026

al n° 19162

serie 1T

con €. 356,00

NOTAIO
10129 Torino - Corso R. Montevecchio, 48
Tel. 011.45 46 125 - 011. 56 30 767 - Fax 011.56 30 767

della sede nel territorio nazionale.
3) La società ha per oggetto l'attività di:
- commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche per corrispondenza e tramite canali digitali, e-commerce e marketplace, di articoli per la casa, tessili, complementi d'arredo, accessori, articoli per cucina, bagno, tempo libero, benessere, oggettistica e prodotti di consumo durevole, nonché l'assunzione di rappresentanze e agenzie riguardanti i prodotti, quali sopra specificati, oggetto dell'attività commerciale;
- gestione diretta e indiretta di vendite tramite piattaforme online e marketplace, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Amazon e piattaforme proprietarie;
- l'attività di import-export, acquisto, vendita, distribuzione, logistica e movimentazione merci, anche tramite terzi, inclusa la gestione di magazzini e servizi di fulfillment; il tutto, nei settori di cui sopra;
- lo sviluppo, la gestione, la promozione e la valorizzazione di marchi propri o di terzi;
- la concessione a terzi in licenza di marchi, segni distintivi, brand e diritti di proprietà intellettuale propri;
- l'attività di marketing, comunicazione, pubblicità e advertising, anche digitale, la gestione di contenuti, brand identity e canali social;
- la prestazione di servizi di consulenza commerciale, strategica, organizzativa e operativa nei settori e-commerce, retail, marketing e distribuzione;
- l'organizzazione e l'erogazione di attività di formazione, corsi, workshop ed eventi, sia in presenza sia online, nelle materie attinenti all'attività sociale;
- la realizzazione, gestione e sviluppo di piattaforme digitali, siti web e strumenti tecnologici a supporto delle attività commerciali;
- la conclusione di accordi commerciali, di distribuzione, agenzia e rappresentanza, in Italia e all'estero nei settori di cui sopra.

La società, in via non prevalente ed in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale sopra esposto e quindi in via meramente occasionale, potrà compiere le operazioni commerciali, immobiliari ed inoltre - con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e nei confronti del pubblico" (tranne operazioni di crowdfunding ed altre ammesse dalla legge speciale) - le operazioni finanziarie e mobiliari, che il proprio organo amministrativo reputasse necessarie, utili o opportune al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale primario suindicato.
In particolare e nei limiti di cui sopra, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà:
- partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, "joint ventures", società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impre-

sa, Gruppi Europei di Interesse Economico;
- prestare garanzie, stipulare mutui ipotecari passivi ed attivi; concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo o di terzi, nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico;
- nei limiti di cui sopra, esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate, anche mediante la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini.
Tutte le attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio (anche quanto ad eventuali requisiti di competenza tecnica ed onorabilità) e fermo il rispetto delle normative che riservino o limitino lo svolgimento di alcune attività.
4) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).
5) Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).
Detto capitale viene interamente assunto e sottoscritto dall'unico socio "COMART S.P.A.".
Il capitale come sopra assunto e sottoscritto, ai sensi dell'articolo 2464 quarto comma del Codice Civile, è stato interamente versato dall'unico socio "COMART S.P.A.", ed indi consegnato a mani dell'infra nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di versarlo nelle casse sociali, a mezzo assegno circolare non trasferibile n. T. 0330336254-01 emesso in data 8 aprile 2026 da Banca di Asti, filiale di Moncalieri all'ordine di ABITA SRL.
6) La società è retta dalle disposizioni dello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, previa lettura da me Notaio data ai comparenti e sottoscrizione dei comparenti e di me Notaio.
7) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei).
8) Le norme secondo cui gli utili devono essere ripartiti risultano dallo statuto sociale suddetto.
9) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due Consiglieri nelle persone dei signori OLIVETTA Giacomo Vittorio e OLIVETTA Francesca, che, sopra comparsi, accettano la nomina e resteranno in carica fino a revoca, dimissioni o altra causa di cessazione.
Il Consiglio di Amministrazione è fornito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, ai sensi dello statuto sociale. La rappresentanza sociale con poteri di firma spetta al Presidente ed agli eventuali Amministratori delegati nei limiti della delega loro conferita.

Il Consiglio di Amministrazione, qui riunito, nomina a Presidente il signor OLIVETTA Giacomo Vittorio che, sopra comparso, accetta la nomina.

10) La direzione tecnica delle attività sociali, comprese tutte le operazioni ad esse collegate o riferibili nonchè la delega per i poteri-doveri del "datore di lavoro" e "legale rappresentante" nelle materie afferenti la sicurezza e l'igiene del lavoro, l'ecologia ed il rispetto ambientale, ivi compresa la responsabilità gestionale di tutti i locali aziendali, è conferita e spetterà al Consiglio di Amministrazione, che potrà conferire delega a persona munita degli appositi requisiti soggettivi, la quale potrà operare con tutti i più ampi poteri decisionali, di rappresentanza e firma e con la più ampia autonomia finanziaria, al fine di provvedere ad assicurare il costante rispetto delle norme, nonchè l'adeguamento ed aggiornamento dell'azienda, con riferimento alla normativa ed alle regole di buona tecnica nelle soprain-dicate materie: fatto salvo l'esercizio della delega di cui sopra, farà pertanto capo unicamente a detto Consiglio di Amministrazione - e solo ad esso - la responsabilità civile e/o penale conseguente alla violazione delle norme di legge in materia di sicurezza del lavoro, igiene, ecologia e rispetto ambientale.

Al succitato Consiglio di Amministrazione è inoltre affidato l'incarico, ai sensi della D.L.vo 196/03, del GDPR e s.m.i. (normativa in materia di "privacy"), di responsabile del trattamento e della sicurezza dei dati.

11) Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione vengono delegati, disgiuntamente tra loro, al compimento di tutte le pratiche e formalità ulteriormente necessarie per la regolare costituzione della società.

12) Per tutto quanto non previsto nel presente atto e nello statuto che segue, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

13) Le spese del presente atto e relative sono a carico della società "ABITA S.R.L.".

I comparenti autorizzano me Notaio alla sottoscrizione di tutti i modelli e relativa documentazione necessari all'inoltro del presente atto al Registro delle Imprese, in via telematica, nonché ad effettuare ogni conseguente adempimento collegato all'atto medesimo.

I comparenti mi dichiarano che l'importo indicativo delle spese per la costituzione, a carico della società, è di circa Euro 1.900,00 (millenovecento virgola zero zero).

I comparenti confermano la già prestata autorizzazione al trattamento dei loro dati personali, al loro invio ai competenti Uffici pubblici ed alla relativa conservazione nei miei archivi, anche informatici (normativa privacy); dichiarano inoltre di essere stati da me informati circa gli obblighi e divieti previsti dalla normativa Antiriciclaggio in me-

rito all'operazione qui effettuata.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a mano e con mezzi meccanici da me e da persone di mia fiducia, da me letto ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono, alle ore sedici.
Occupa otto pagine e sin qui della nona di tre fogli.
In originale firmato:
Angelo OLIVETTA
Giacomo Vittorio OLIVETTA
Francesca OLIVETTA
Paolo-Maria SMIRNE Notaio

[redacted]

[redacted]

Allegato **"A"** al n. 11.172 di Repertorio/ 8.060

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO E DURATA

Articolo 1: denominazione

La società è denominata "ABITA S.R.L." senza vincoli di punteggiatura e/o rappresentazione grafica.

Articolo 2: sede

La società ha sede in Torino.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere in Italia e all'estero filiali, succursali, agenzie o unità locali nonché trasferire la sede nell'ambito del medesimo Comune, restando invece riservata alla competenza dei soci l'istituzione o soppressione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Articolo 3: durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

Articolo 4: oggetto

4.1 La società ha per oggetto l'attività di:

- commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche per corrispondenza e tramite canali digitali, e-commerce e marketplace, di articoli per la casa, tessili, complementi d'arredo, accessori, articoli per cucina, bagno, tempo libero, benessere, oggettistica e prodotti di consumo durevole, nonché l'assunzione di rappresentanze e agenzie riguardanti i prodotti, quali sopra specificati, oggetto dell'attività commerciale;
- gestione diretta e indiretta di vendite tramite piattaforme online e marketplace, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Amazon e piattaforme proprietarie;
- l'attività di import-export, acquisto, vendita, distribuzione, logistica e movimentazione merci, anche tramite terzi, inclusa la gestione di magazzini e servizi di fulfillment; il tutto, nei settori di cui sopra;
- lo sviluppo, la gestione, la promozione e la valorizzazione di marchi propri o di terzi;
- la concessione a terzi in licenza di marchi, segni distintivi, brand e diritti di proprietà intellettuale [redacted];
- l'attività di marketing, comunicazione, pubblicità e [redacted]tising, anche digitale, la gestione di contenuti, brand [redacted]ity e canali social;
- la prestazione di servizi di consulenza commerciale, [redacted]egica, organizzativa e operativa nei settori [redacted]merce, retail, marketing e distribuzione;
- l'organizzazione e l'erogazione di attività di [redacted]zione, corsi, workshop ed eventi, sia in presenza sia [redacted], nelle materie attinenti all'attività sociale;
- la realizzazione, gestione e sviluppo di piattaforme

digitali, siti web e strumenti tecnologici a supporto delle attività commerciali;

- la conclusione di accordi commerciali, di distribuzione, agenzia e rappresentanza, in Italia e all'estero nei settori di cui sopra.

4.2 La società, in via non prevalente ed in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale sopra esposto e quindi in via meramente occasionale, potrà compiere le operazioni commerciali, immobiliari ed inoltre - con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e nei confronti del pubblico" (tranne operazioni di crowdfunding ed altre ammesse dalla legge speciale) - le operazioni finanziarie e mobiliari, che il proprio organo amministrativo reputasse necessarie, utili o opportune al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale primario suindicato.

4.3 In particolare e nei limiti di cui sopra, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà:

- partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, "joint ventures", società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, Gruppi Europei di Interesse Economico;
- prestare garanzie, stipulare mutui ipotecari passivi ed attivi; concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo o di terzi, nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico;
- nei limiti di cui sopra, esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate, anche mediante la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini.

Tutte le attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio (anche quanto ad eventuali requisiti di competenza tecnica ed onorabilità) e fermo il rispetto delle normative che riservino o limitino lo svolgimento di alcune attività.

TITOLO II - CAPITALE E QUOTE SOCIALI

Articolo 5: capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società con l'osservanza delle modalità di legge.

Articolo 6: versamenti

I soci, con i modi e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme, potranno finanziare la società mediante versamenti in conto capitale oppure in conto finanziamento: questi ultimi potranno anche essere non proporzionali rispetto alle quote detenute. I versamenti dei soci si intenderanno in conto finanziamento qualora dal bilancio della società non risultino essere stati corrisposti ad altro titolo.

Detti versamenti in conto finanziamento si presumono infruttiferi di interesse, salvo diversa convenzione risultante da atto scritto.

Articolo 6-bis: raccomandate

Tutte le comunicazioni da rendere o ricevere, ai sensi del presente statuto, a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, si intendono effettuabili anche per raccomandata a mano firmata dal destinatario e, ove possibile, tramite PEC.

Articolo 7: recesso

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi inderogabilmente stabiliti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza:

- entro quindici (15) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione;
- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia della assunzione tramite consenso espresso per iscritto delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso;
- entro quindici (15) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'Assemblea;
- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia del verificarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai sensi dell'art. 2497-quater C.C.

[redacted]omento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al [redacted]e del relativo procedimento le quote di partecipazione [redacted]e quali tale diritto è esercitato non possono essere [redacted]erite per atto inter vivos.

[redacted]cesso non può comunque essere esercitato e, se già [redacted]itato, è privo di efficacia se l'Assemblea revoca la [redacted]era che lo legittima ovvero è deliberato lo [redacted]imento della società.

[redacted]alore della quota di partecipazione da rimborsare è [redacted]minato tenuto conto del suo valore di mercato al [redacted]o della dichiarazione di recesso.

Il pagamento del valore di liquidazione dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla formalizzazione del recesso, senza maturazione di interessi.

Articolo 8: trasferimenti mortis causa

In caso di morte di uno dei soci, salvo che il trasferimento mortis causa abbia operato a favore di discendenti in linea retta o del coniuge o di ascendenti in linea retta o di altri soci, ai soci superstiti spetta, in proporzione al valore nominale della quota da ciascuno di essi posseduta, il diritto di acquistare dagli aventi causa del defunto la partecipazione di questi.

I successori a titolo di morte devono comunicare ai soci superstiti l'avvenuto decesso entro 30 (trenta) giorni dal decesso stesso. Il diritto di acquisto è esercitato da parte dei soci superstiti entro il termine tassativo di centottanta (180) giorni dalla ricezione della comunicazione di decesso di cui sopra, in forma scritta e con invio di raccomandata A.R. agli aventi causa del socio defunto; la comunicazione deve contenere la precisa indicazione dell'intenzione di acquistare la porzione della quota del socio deceduto proporzionale al valore nominale della quota posseduta dall'esercente il diritto di acquisto e l'espressa accettazione della regola per cui, in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto da parte di uno o più degli altri soci superstiti che ne hanno diritto, spetta l'accrescimento a favore dei soci che abbiano esercitato il diritto stesso; l'accrescimento avviene in proporzione al valore nominale della quota posseduta da ciascun socio superstite che abbia esercitato il diritto di acquisto.

Il corrispettivo, in caso di disaccordo tra i soci esercitanti il diritto di acquisto e gli aventi causa del socio deceduto, è fissato in misura corrispondente al valore delle quote ai fini del recesso.

Il corrispettivo è versato entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dalla data di raggiungimento dell'accordo sul prezzo, ovvero, in caso di disaccordo, nel termine previsto per l'esercizio del recesso.

[redacted]

Articolo 9: trasferimenti inter vivos

Il trasferimento delle quote agli altri soci, al coniuge ed ai discendenti o ascendenti in linea retta è libero.

E' altresì libero il trasferimento della quota a società controllata dal cedente o a società al cui controllo è sottoposto il cedente, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile.

Il trasferimento delle quote sociali a società fiduciarie è libero, a condizione che l'originario socio resti fiduciante per l'intera quota trasferita. La società fiduciaria può peraltro trasferire liberamente la quota soltanto all'originario socio fiduciante od al suo coniuge od ai suoi discendenti o ascendenti in linea retta.

[redacted]

In ogni altro caso, il socio che intenda trasferire a titolo oneroso a terzi la propria quota la deve offrire in prelazione agli altri soci, in proporzione al valore nominale della quota di cui ciascuno di essi è titolare, osservando le seguenti norme:

a) il socio che intenda trasferire a titolo oneroso la propria quota ("socio offerente") deve offrirla agli altri soci ("destinatari") comunicando loro l'offerta ricevuta dal terzo, l'identità dello stesso, il prezzo, i termini di pagamento e tutte le altre condizioni di vendita. La comunicazione deve essere inviata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, all'Organo Amministrativo il quale deve, a sua volta, darne comunicazione ai destinatari entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione anzidetta; in difetto la comunicazione ai destinatari si intende validamente effettuata dal socio offerente.

Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'offerta, il destinatario che intenda accettarla deve darne comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., al socio offerente e - per conoscenza - all'Organo Amministrativo della società. La comunicazione del destinatario deve precisare se egli accetti o meno il prezzo richiesto dal socio offerente.

Per il caso in cui più soci facciano richiesta di esercitare la prelazione, ciascuno di essi la eserciterà in misura proporzionale alla sua partecipazione nella società.

Il destinatario può inoltre dichiararsi disponibile ad acquistare anche la frazione non acquistata in prelazione dagli altri aventi diritto. Lo stesso criterio di cui sopra della ripartizione della quota offerta in vendita tra tutti i soci vale per la ripartizione, tra coloro che ne facciano richiesta, delle frazioni di quota sulle quali i soci non hanno esercitato il diritto di prelazione, salvo diverso accordo tra gli accettanti.

In ogni caso, l'offerta deve essere complessivamente accettata per l'intera quota offerta in vendita e non solo per una parte di essa;

b) nel caso in cui tutti i destinatari accettino il prezzo [illegible]sto, la quota è loro trasferita entro i trenta (30) [illegible]i successivi al ricevimento dell'ultima accettazione; i [illegible]ni di pagamento e le altre condizioni di vendita [illegible]no gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui [illegible] precedente lettera "a)", salvo diverso eventuale [illegible]do tra il socio offerente ed i singoli accettanti.

[illegible]caso in cui i destinatari o alcuni di essi dichiarino [illegible]termini di cui sopra di accettare l'offerta, ma non il [illegible]o proposto, il prezzo di vendita è determinato da un [illegible]ratore, designato congiuntamente dalle parti [illegible]essate o, in mancanza di accordo, su istanza della

parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede sociale.
La determinazione dell'arbitratore è definitiva e vincolante per tutti gli acquisti. Qualora il prezzo determinato dall'arbitratore si scosti, rispetto al prezzo richiesto, di una percentuale non inferiore al venti per cento (20%) in eccesso ovvero in difetto del prezzo stesso, gli acquirenti, anche individualmente, o l'alienante, possono rinunciare al perfezionamento del contratto entro quindici (15) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano con cui l'arbitratore dà notizia a tutti gli interessati della sua determinazione.
Fatto salvo il diritto di rinuncia sopra previsto, la quota offerta è trasferita entro trenta (30) giorni dalla data in cui ai destinatari è pervenuta la comunicazione dell'arbitratore; i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)", salvo diverso eventuale accordo tra il socio offerente ed i singoli accettanti;
c) se l'accettazione fatta complessivamente dai destinatari o da alcuni di essi non è tempestiva o non riguarda l'intera quota offerta in vendita, il socio offerente è libero di trasferire al terzo l'intera quota preventivamente offerta in prelazione, fatto salvo l'ottenimento del gradimento di cui alla successiva lettera "d". Tale trasferimento deve avvenire al prezzo e nell'osservanza dei termini di pagamento e delle altre condizioni contemplati dall'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)", nonchè nell'osservanza di quanto disposto nella successiva lettera "d";
d) nell'ipotesi di cui alla precedente lettera "c)", ivi compresa l'ipotesi di mancato esercizio della prelazione, nonchè nell'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito o con corrispettivo non pecuniario, l'offerente, ottenuta l'accettazione del terzo, deve nondimeno ottenere il gradimento all'ingresso del nuovo socio espresso con decisione assunta dai soci con le maggioranze di cui all'articolo 2479-bis del Codice Civile (o di eventuale altra norma sopraggiunta che sostituisca il detto articolo in futuro e regoli l'assemblea dei soci). In tutte le ipotesi di cui alla presente lettera "d", la proposta dell'offerente (se non già fatta pervenire ai sensi delle lettere precedenti) deve essere inviata all'Organo Amministrativo tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano; successivamente, deve essere presentata ai soci entro 15 (quindici) giorni da quello in cui è pervenuta all'Organo Amministrativo. I soci, che devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'ultima delle Raccomandate, possono rifiutare il proprio gradimento alla

vendita con decisione motivata, basata sull'interesse della società ovvero senza motivazione. In caso di diniego del gradimento, il socio che intende trasferire la propria quota può recedere dalla società.
I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei soci o senza il gradimento di cui alla lett. "d)" sono privi d'effetto nei confronti della società.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritti parziari (quali la nuda proprietà e l'usufrutto) sulle quote sociali.
Il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento del suo deposito nel Registro delle Imprese (fatta salva l'eventuale istituzione di un libro soci).
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di trasferimento di diritto di opzione (chiamati anche "di sottoscrizione") su nuovo capitale e comunque di diritti che diano luogo ad effetti assimilabili al suddetto diritto di opzione o che lo incorporino.

Articolo 10: eventuale libro soci

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci, ove istituito (quand'anche nello statuto, per semplicità, si facesse riferimento esclusivamente alle risultanze del Registro delle Imprese), o in difetto dal Registro delle Imprese.
A tal fine la società potrà istituire o sopprimere, con decisione dell'organo amministrativo, apposito libro, con [redacted] per l'organo amministrativo di tempestivo [redacted]ento; detto libro dovrà contenere le generalità del [redacted]gnome, nome, luogo e data di nascita, residenza, [redacted]iscale), il suo domicilio, l'entità della sua [redacted]zione, l'ammontare del capitale sottoscritto e [redacted]e, in via facoltativa, il numero di telefax, [redacted]zo di posta elettronica del socio od altre [redacted]di comunicazione tracciabili.
[redacted]e del singolo socio comunicare all'organo [redacted]ativo le variazioni del proprio domicilio, del [redacted]indirizzo di posta elettronica o delle altre [redacted]di comunicazione tracciabile; in difetto di tale [redacted]ione, faranno fede le risultanze, pur non [redacted]e, del Libro Soci.

Articolo 11: socio unico

[redacted]intera partecipazione appartenga ad un solo socio o [redacted] persona dell'unico socio, l'amministratore/gli [redacted]atori devono effettuare gli adempimenti previsti ai [redacted]l'articolo 2470 cod. civ.
[redacted] costituisca o ricostituisca la pluralità dei soci, [redacted]inistratori devono depositare la relativa [redacted]ione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione, nel Registro delle Imprese e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 11-bis: quote sociali e strumenti partecipativi in fase di PMI

Le disposizioni del presente articolo si applicano al ricorrere dei presupposti di legge.
L'assemblea della società può creare categorie di quote e/o strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi diversi, anche in attuazione di piani di incentivazione per i propri dipendenti e/o collaboratori e/o terzi in deroga all'art. 2474 del Codice Civile. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'articolo 2436 del Codice Civile.
L'assemblea della società può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto ovvero che attribuiscono diritto di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dal socio ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti determinati dall'assemblea della società o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, anche in attuazione di piani di incentivazione per i propri dipendenti e/o collaboratori e/o terzi in deroga all'art. 2474 del Codice Civile. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'articolo 2436 del Codice Civile.
Le quote di partecipazione della società possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del D.L. 179 del 18 ottobre 2012 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, e sue successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti previsti dalle leggi speciali.
Al ricorrere delle condizioni di legge (normativa primaria e secondaria), la società può quindi avvalersi del "crowdfunding", in ogni sua forma ammessa dalla legge.
A tal fine si prevede che, per il solo caso di effettivo ricorso al cosiddetto equity crowdfunding, lo statuto sia, in via volontaria (e quindi anche in assenza di norma primaria o secondaria che lo prevedano) comunque integrato dalle seguenti previsioni:
A) spetta il diritto di recesso dalla società - nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi - in favore degli investitori (diversi dagli investitori professionali) che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali diritti sono riconosciuti per tre anni dalla

conclusione dell'offerta. Le modalità e le condizioni con le quali esercitare il recesso suddetto sono quelle previste dal presente statuto e dalla legge per il caso di recesso;
B) è prevista obbligatoriamente la comunicazione alla società, nonché la pubblicazione nel sito internet della società, dei patti parasociali.

TITOLO III - ASSEMBLEE

Articolo 12: assemblea

L'Assemblea dei soci decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto, nonchè sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci rappresentanti almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2364, richiamato dall'art. 2478-bis, del Codice Civile, essa potrà essere convocata nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto oppure con il metodo della deliberazione assembleare.
Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Sindaco, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni del Sindaco, lo trasmette a tutti i soci. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono alla società, entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione, il documento sottoscritto. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.
Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici (15) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto

ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, al Sindaco, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:
- l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le osservazioni del Sindaco, se nominato;
- le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale od altrove, purchè nei Paesi dell'Unione Europea, con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed al Sindaco, se nominato, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato, almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea, con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

In ogni caso la deliberazione si intenda adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, quando tutti gli Amministratori ed il Sindaco, quest'ultimo se nominato, siano presenti o informati della riunione e quando nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione (sia audio/video sia solo audio), a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, alla eventuale presa in conoscenza e sottoposizione di documenti (anche solo per lettura datane) ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano rese disponibili, ai soggetti legittimati, sin dalla convocazione o comunque in tempo utile e quindi almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora di inizio dell'assemblea, le modalità concrete di attivazione della partecipazione da remoto mediante mezzi di telecomunicazione.
Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo di convocazione della stessa.
Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con un partecipante all'assemblea, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Articolo 13: quorum

A) Nei casi di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto si applicano i quorum di legge.
B) Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, salvo quanto infra specificato per i casi previsti dai nn. 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c..
I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.
Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta; i voti da esso espressi (ed i relativi riferimenti a quorum rappresentati da soci) sono quindi da intendersi espressi secondo tale criterio capitalistico.
[redacted] caso di pegno di quota, il diritto di voto spetta [redacted]unque al socio debitore, salvo rinunzia scritta di [redacted]est'ultimo a favore del creditore.
[redacted]ando si adotti il metodo assembleare le decisioni si [redacted]tendono approvate con il voto favorevole di tanti soci che [redacted]ppresentino (alternativamente, a seconda dei casi) almeno
[redacted]a maggioranza assoluta dei presenti;
[redacted] nei casi previsti dai nn. 4) e 5) del secondo comma [redacted]l'art. 2479 c.c.: la maggioranza di almeno il 51% [redacted]nquantuno per cento) del capitale sociale.
[redacted] caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i

quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

Articolo 14: svolgimento

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza o comunque con il consenso delle persone sopra indicate, eletta a maggioranza degli intervenuti, il cui voto sarà espresso "per capitale" (e quindi in funzione della percentuale di capitale da ciascuno detenuta).

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea, con le modalità di cui sopra, nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un Notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

Articolo 15: titoli di debito

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 cod. civ.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da Notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle Imprese.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 16: sistemi

16.1 La società è amministrata, secondo quanto stabilito all'atto di nomina, da:

- un Amministratore Unico, socio o non socio,
- ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci;
- ovvero da due o più (fino ad un massimo di sette) Amministratori, soci o non soci, con poteri congiunti o disgiunti, ovvero in parte congiunti, in parte disgiunti. In caso di amministrazione congiunta:

a) le decisioni di cui all'art. 2258 comma 2 del Codice civile sono assunte dagli altri Amministratori a maggioranza calcolata per teste;

b) l'amministrazione si presume congiunta a maggioranza, salvo che sia prevista l'unanimità.

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente e/o uno o più amministratori delegati e/o uno o più consiglieri delegati con incarichi tecnici, determinandone il compenso.
All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata; in mancanza di specifica indicazione, gli amministratori si intendono eletti a tempo indeterminato.
Gli amministratori sono rieleggibili.
La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
16.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.
In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 17: poteri

L'organo amministrativo, ferme le regole di funzionamento di cui sopra, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ivi compreso il potere di decidere il rilascio di procure, escluso soltanto quanto la legge (ed eventualmente questo statuto) riservano all'esclusiva competenza dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri, determinando i limiti della delega.
Non possono comunque essere delegate le funzioni di cui all'art. 2475, ultimo comma, C.C.
L'organo amministrativo ha, altresì, il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile deguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche n funzione della rilevazione tempestiva della crisi ell'impresa e della perdita della continuità aziendale, onché di attivarsi senza indugio per l'adozione e 'attuazione di uno degli strumenti previsti all'ordinamento per il superamento della crisi e il ecupero della continuità aziendale.

Articolo 18: conflitto di interessi

ei casi in cui l'Amministratore Unico si trovi in conflitto interessi con la società, questi chiederà la preventiva torizzazione dell'Assemblea dei soci.

Qualora l'urgenza dell'operazione non consenta il ricorso a tale autorizzazione preventiva, l'Amministratore Unico potrà compiere l'atto, ma dovrà darne notizia alla prima assemblea utile.

Articolo 19: C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento o comunque con il suo consenso, dal Vice Presidente se nominato, ovvero, in sua mancanza o comunque con il consenso dello stesso Vice Presidente, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori o il Sindaco si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Sindaco, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del Sindaco, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro tre (3) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o il sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non

vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.
Se si raggiungono tanti consensi che rappresentino la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata dovrà essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, al Sindaco, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:
- l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- le osservazioni del Sindaco, se nominato;
- le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.
I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video o solo audio, utilizzabili anche dai soggetti, diversi dai Consiglieri, eventualmente ammessi alle riunioni del Consiglio stesso), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo di convocazione dello stesso.
Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con un partecipante alla riunione, detta riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le decisioni sino a quel momento assunte.
Si applicano le regole previste dal presente statuto per le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, in quanto applicabili.

Articolo 20: legale rappresentanza

[redacted] firma e la rappresentanza della società di fronte ai zi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico; o, giuntamente fra loro, al Presidente del Consiglio di inistrazione, al Vice Presidente nonchè agli inistratori Delegati: per questi ultimi, nel limite delle pettive deleghe siano esse per categorie di atti o per gole operazioni; o agli Amministratori congiunti o giunti in conformità a quanto previsto all'articolo 16.

Articolo 21: convocazione del C.d.A.

Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso

[redacted]

la sede sociale o altrove, purchè nei paesi dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o il Sindaco o il Revisore, questi ultimi se nominati, ne facciano richiesta per iscritto.
Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre giorni prima della riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro ore prima della riunione.
Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando tutti i membri del Consiglio di Amministrazione siano stati avvisati e sia presente la maggioranza degli Amministratori in carica ed inoltre il Sindaco ed il Revisore, se nominati, siano presenti.

TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 22: organo di controllo

22.1 Per i casi in cui sia obbligatorio per legge o sia voluto dall'Assemblea, la società nomina un Sindaco o un Revisore.
Qualora la normativa tempo per tempo vigente lo imponga, la società nominerà, anziché un Sindaco, un Collegio Sindacale; la società potrà comunque nominare un Collegio Sindacale anche laddove detta forma collegiale non sia imposta, ma solo consentita, dalla normativa tempo per tempo vigente.
In caso di nomina di Collegio Sindacale, tutti i riferimenti contenuti nel presente statuto al Sindaco si intenderanno riferiti al Collegio Sindacale, senza che occorra novellare lo statuto stesso e con l'applicazione delle norme tempo per tempo vigenti; il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con propria decisione.
In caso di nomina di un Sindaco Unico i riferimenti del presente statuto al Collegio Sindacale si intenderanno riferiti, ove compatibili, al Sindaco.
22.2 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione (sia audio/video sia solo audio), a condizione che tutti i Sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco, che presiede la seduta.
Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento

con un partecipante alla riunione, detta riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le decisioni sino a quel momento assunte.

22.3 Nel caso di nomina del Sindaco (per i casi in cui sia obbligatorio per legge o sia voluto dall'Assemblea), esso resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Sindaco, anche se nominato fuori dai tassativi casi di legge, deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per le società a responsabilità limitata o, in casi di silenzio della normativa sul punto, per le società per azioni.

22.4 Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare il Sindaco (per i casi in cui il sindaco sia obbligatorio per legge o sia voluto dall'Assemblea), l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio a convocare l'Assemblea perchè questa provveda alla sua sostituzione.

Il compenso del Sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Delle determinazioni del Sindaco deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Sindaco e sottoscritto dallo stesso.

Il Sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Ove nominato, il Sindaco esercita anche la revisione legale dei conti nei casi di legge.

Qualora la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il revisore legale provvederà a creare un fascicolo di revisione (con tutta la documentazione di legge) per ogni revisione legale effettuata a norma dell'articolo 10-quater, comma 7 del D.Lgs. n. 39/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 23: esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 24: bilancio

Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo compila il bilancio, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto.

Articolo 25: utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci verranno così ripartiti:
- almeno il 5% a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo di legge;
- il residuo ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO VII - NORME FINALI

Articolo 26: liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i relativi poteri.

Articolo 27: direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, secondo comma, cod. civ.

Articolo 28: clausola arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promosse, ivi comprese quelle relative alla validità delle decisioni sociali o aventi ad oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, nel rispetto della disciplina prevista ed in ispecie degli articoli 838-bis e ss C.p.c. e in generale della disciplina tempo per tempo vigente. In particolare, si conviene espressamente che l'Arbitro, quale che sia la procedura arbitrale adottata, venga nominato dalla Camera Arbitrale del Piemonte e quindi con modalità che tutelino l'estraneità rispetto alla società del soggetto che effettua la detta nomina; il tutto in conformità alla normativa sopra citata.
Non possono essere oggetto di clausola compromissoria, tra l'altro, le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
L'Arbitro giudicherà in via rituale secondo diritto.
La domanda di Arbitrato deve essere depositata presso il competente Registro delle Imprese.
L'organo arbitrale potrà concedere qualsiasi misura cautelare consentita dalla legge, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte vigente alla data della domanda.
Le modifiche dello statuto, introduttive, modificative o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del

capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 29: rinvio

Per quanto non previsto dallo statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Tutti in rinvii a norme si intendono riferiti alle norme tempo per tempo vigenti e tutte le pattuizioni del presente riproduttive di norme si intendono sostituite automaticamente dalle norme novellate, anche se non imperative; il tutto, salvo espressa, contraria volontà.

In originale firmato:

Angelo OLIVETTA

Giacomo Vittorio OLIVETTA

Francesca OLIVETTA

Paolo-Maria SMIRNE Notaio

Copia conforme all'originale, firmato a norma di Legge

consta di n. 12 fogli, per uso consentito dalla Legge

rilasciata dal dott. Paolo-Ma[redacted]

Torino, 27-04-20[redacted]

SMIRNE P[redacted]

NOTAIO IN TORINO